

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE  
DELLA  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON STELLA DI RESUTTANO**  
Approvato dall'Assemblea dei Soci il 18 maggio 2008, modificato il 7 giugno 2009 e il 25 maggio 2014

**CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

*Articolo 1 (Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

**CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

*Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)*

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare.
2. Quando ritenuto utile dal consiglio di amministrazione, all'avviso di convocazione è allegata una informativa per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di eventuale delega in caso di impossibilità a partecipare deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
4. Presso la sede della Banca deve essere depositata una copia dei documenti obbligatori; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

*Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)*

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

*Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)*

1. L'avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a norma dell'art. 24, 2° comma dello Statuto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.
2. In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, può disporre l'invio ai Soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai Soci.

**CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA***Articolo 5 (Deleghe di voto)*

1. In conformità al disposto del terzo comma dell’art. 25 dello statuto, il consiglio di amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore della Banca e, ove presenti, i preposti delle succursali e delle sedi distaccate della Banca.
2. L’autenticazione della firma è effettuata fino all’apertura dei lavori assembleari.
3. Ogni socio non può ricevere più di una delega in caso di assemblea ordinaria, o di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

**CAPO IV – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA***Articolo 6 (Legittimazione all’intervento in assemblea)*

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell’adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federkasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.
3. Possono infine intervenire altri soggetti la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare o dal presidente dell’assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal presidente dell’assemblea.

*Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)*

1. La verifica della legittimazione all’intervento in assemblea avviene, nel luogo di svolgimento dell’adunanza, prima dell’orario fissato per l’assemblea, salvo diverso termine stabilito nell’avviso di convocazione.
2. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l’ingresso di ciascun socio; costui appone la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome.
3. In caso di contestazione sulla legittimazione all’intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell’assemblea.
4. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell’adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell’assemblea.

### *Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)*

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.
2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

### *Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)*

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione. In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

### *Articolo 10 (Apertura dei lavori)*

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

## **CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE**

### *Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)*

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di 60 minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di 30 minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

### *Articolo 12 (Discussione)*

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in tempi congrui. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

## **CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI**

### **SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI**

#### *Articolo 13 (Operazioni preparatorie)*

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

### *Articolo 14 (Organizzazione della votazione)*

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

## **SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI**

### *Articolo 15 (Diritto di candidarsi)*

1. Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale copia del presente regolamento.
2. Ogni socio, nel caso del collegio dei probiviri non socio, ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco avendo i relativi requisiti previsti dallo statuto e dalla legge bancaria.

### *Articolo 16 (Presentazione delle candidature)*

1. Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale non prima delle ore 09,00 del quindicesimo e non oltre le ore 17,00 del 5° giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
  - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
  - b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
  - c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
  - d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, a partecipare agli incontri di formazione utili allo sviluppo della propria competenza;
  - e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;

3. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

#### ***Articolo 17 (Requisiti per candidarsi)***

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.
2. Si possono candidare a sindaci effettivi e supplenti le persone in possesso dei requisiti di legge e di statuto.
3. Quattro componenti del collegio dei probiviri, di cui due effettivi e due supplenti, sono nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, secondo comma. Essi sono scelti tra i non soci. Il presidente del collegio è designato dalla federazione locale, quindi non votato.
4. Al fine di favorire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non possono candidarsi o comunque essere eletti i Soci che abbiano già ricoperto la carica di amministratore o presidente presso la Società per 5 mandati consecutivi; agli effetti del computo del numero dei mandati, la carica di presidente e di componente del consiglio di amministrazione non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere candidati o eletti quando si sono raggiunti i 10 mandati consecutivi come amministratore e come presidente del consiglio di amministrazione.<sup>1</sup>
5. In via transitoria, chi, alla data di scadenza del mandato in corso alla data di approvazione del presente regolamento, come modificato, ha già ricoperto la carica di amministratore o presidente per almeno cinque mandati consecutivi e per quattro mandati consecutivi, potrà assumere la carica di amministratore o presidente, rispettivamente, per un altro mandato e per altri due mandati.<sup>1</sup>
6. E' vietato candidarsi, pena l'esclusione da tutte le candidature, per due o più organi sociali.

#### ***Articolo 18 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)***

1. L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale della Banca ed eventualmente pubblicato sul sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.
2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

#### ***Articolo 19 (Modalità di votazione)***

1. Le votazioni per le cariche sociali normalmente avvengono a scrutinio segreto mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

---

<sup>1</sup> Approvato dall'Assemblea dei Soci il 25 maggio 2014

Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

2. Il socio, prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari agli organi da eleggere. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali, il socio non può astenersi dal deporre la scheda nell'urna.

3. La scheda predisposta per l'elezione degli organi sociali è suddivisa in due colonne nella prima delle quali vengono prestampati, secondo l'ordine alfabetico, i nominativi di coloro che hanno formalizzato la propria candidatura entro i termini di cui all'articolo 16, distinguendo i candidati a presidente da quelli a componente degli organi sociali da eleggere.

4. Nella seconda colonna, recante in alto la dicitura "PERSONE NON CANDIDATE", gli elettori possono esprimere la loro preferenza in favore di persone che non hanno presentato la loro candidatura.

5. Per ogni organo sociale da rinnovare, è predisposta distinta scheda elettorale.

6. Il socio elettore potrà esprimere per ciascun organo da eleggere un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti stabiliti dallo statuto per quell'organo ed uno soltanto per il Presidente.

7. Per votare i nominativi dei candidati, il cui cognome e nome è prestampato nella prima colonna della scheda, l'elettore deve barrare il quadrato posto alla sinistra di tutti i nominativi dei candidati prescelti.

8. Laddove il socio intenda votare contemporaneamente alcuni candidati il cui cognome e nome è compreso nella prima colonna ed altre persone che non hanno proposto alcuna candidatura, dovrà barrare per i primi il quadrato posto a sinistra dei candidati prescelti e, per le seconde, riportare nella colonna contrassegnata dalla dicitura "PERSONE NON CANDIDATE", il cognome dei prescelti; il nome, e se occorre anche la data di nascita, è essenziale, pena la nullità della preferenza, in caso di omonimia.

9. E' in facoltà dell'elettore indicare nella seconda colonna della scheda contraddistinta dalla dicitura " PERSONE NON CANDIDATE ", al posto del nome e cognome, il numero corrispondente del socio prescelto rilevabile dall'elenco generale dei soci affisso in ognuna delle cabine elettorali e firmato dal presidente dell'assemblea.

#### ***Art. 20 ( Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali)***

1. In conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche è disciplinato come segue, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente articolo, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

2. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

3. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.
4. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di amministratore esecutivo.
5. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 3 e 4, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
6. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
7. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
8. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.
9. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente articolo da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo.
10. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
11. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.

## **CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

### *Articolo 21 (Ineleggibilità e incompatibilità)*

1. Non possono essere eletti in nessuna delle cariche sociali coloro che si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità previste dallo statuto e dalla legge bancaria (D. Lgs. 1.9.93, n. 385).
2. L'incompatibilità che sopravvenga dopo l'elezione comporta - ove l'interessato non rimuova entro i successivi dieci giorni tale situazione - la decadenza dalla carica sociale che deve essere



deliberata dal consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva all'inutile decorso del citato periodo di tempo.

#### *Articolo 22 ( Scrutinio)*

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.
5. Nel caso in cui il socio esprima preferenze per un numero di candidati superiore a quello previsto, le preferenze espresse sono nulle, restando invece valido il voto eventualmente espresso correttamente in favore del presidente o degli altri componenti dell'organo.  
I voti ottenuti da uno stesso nominativo per cariche diverse non sono cumulabili.
6. In ogni caso, nell'attribuzione delle preferenze e nel giudicare la validità dei voti espressi, il presidente dell'assemblea dovrà ispirarsi al principio generale della conservazione del voto sempre che dallo stesso sia chiaramente desumibile la volontà dell'elettore.

#### *Articolo 23 (Proclamazione)*

1. Il presidente proclama il risultato della votazione dichiarando eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.
2. La persona non candidata, che risulti eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione della carica o eventualmente di una delle cariche entro tre giorni lavorativi dalla sua elezione. In mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti che dichiara di accettare l'incarico.
3. Qualora, a seguito dello spoglio, due o più nominativi dovessero riportare lo stesso numero di voti verrà proclamato eletto il più anziano di età; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

### **CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI**

#### *Articolo 24 (Chiusura dei lavori)*

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

*Articolo 25 (Pubblicità dei lavori)*

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

**CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 26 (Modificazioni del regolamento)*

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

*Articolo 27 (Pubblicità del regolamento)*

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

*Articolo 28 ( Rinvio)*

Per quanto non regolamentato nei precedenti articoli si fa rinvio alle norme statutarie e di legge.